

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hano conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*novies*), inserire in fine le seguenti parole: “con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*”;

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: “con esclusione dei mangimi per canarini”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: “lire 100.000” e “lire 200.000” rispettivamente con le seguenti: “lire 150.000” e “lire 250.000”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

(A.C. 4354, sezione 2)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

*(Riapertura dei termini
per la riscossione).*

1. Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti previsti dall'articolo 97, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facoltà è condizionato alla preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per territorio e al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna delle quote per le quali viene esercitata.

2. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a crediti già compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facoltà di revocare tali domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,

n. 43; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998. L'esercizio di tale facoltà è condizionato al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento dell'importo complessivo di ogni domanda revocata.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 1.

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

23. 2.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

23. 3.

Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. La devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione viene effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima, affluite all'apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n.241, n. 241 del 1997.

23. 4.

Governo.

(A.C. 4354, sezione 3)**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 24.**

(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonchè sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

2. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonchè delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.

4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 24.**

Sopprimerlo.

***24. 1.**

Malavenda.

Sopprimerlo.

24. 15 (ex 22. 13).*Segue compensazione n. 12 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

Stucchi, Fontan, Dussin, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: n. 662, aggiungere le seguenti: nonchè il 20 per cento delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

24. 23 (ex 22. 33).

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Sopprimere il comma 1.

***24. 2.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

***24. 16** (ex 22. 20).

Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Pezzoli, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 1.

***24. 3** (ex 22. 47).

Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 2.

****24. 4.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

****24. 5.** (ex 22. 44).

Danese.

Sopprimere il comma 2.

****24. 6.** (ex 22. 39).

Frattini.

Sopprimere il comma 2.

****24. 17** (ex 22. 49).

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostilio, Pagano, Scoca.

Sopprimere il comma 2.

****24. 18** (ex 22. 26).

Fei, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 2.

****24. 19** (ex 22. 27).

Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere il comma 2.

****24. 24** (ex 22. 30).

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni dell'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, si applicano ai funzionari che si trovano nelle identiche posizioni di carriera, ancorché non in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

24. 28. (ex 22. 58).

Garra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

24. 27 (ex 22. 37)

Testa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere i commi 3 e 4.

Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 8. (ex 22. 14).

Fontan.

Sopprimere i commi 3 e 4

24. 21 (ex 22. 28).

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace.

Al comma 3, dopo le parole: 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dopo le parole: 23 aprile 1953, n. 189 aggiungere le seguenti: con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulterà eventualmente in contrasto.

24. 29.

Governo.

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) assicurare omogeneità di servizio amministrativo e di controllo sul territorio nazionale.

24. 26. (ex 22. 34.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carmelo Carrara, Grillo, Sanza, Panetta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il regolamento di cui al comma 3 prima della sua approvazione deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

24. 22 (ex 22. 29).

Valensise, Bono, Armani.

Sopprimere il comma 4.

24. 14.

Malavenda.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei Carabinieri).

1. Con uno o più decreti legislativi, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo

fissa il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali.

2. Nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei Carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo linee di dipendenza coerenti con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze Armate;

2) concorso alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze Armate stabilita dal capo di stato maggiore della Difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti organici di personale.

3. I provvedimenti indicati nel comma 1, attuati anche con il recupero di risorse dal settore logistico-amministrativo da finalizzare in modo esclusivo all'area funzionale operativa assumeranno minori spese per lire 100 miliardi nel 1998, 150 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel 2000.

24. 02 (ex 22. 05.)

Bono, Ascierio, Valensise, Armani, Radice.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

24-bis. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è abrogato.

24. 01 (ex 22. 45).

Danese.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Funzioni e trattamento economico).

1. Il personale immesso nell'area professionale tributaria, fino alla definizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 continua ad esercitare le funzioni proprie della qualifica di provenienza; a detto personale è attribuito in via provvisoria il trattamento economico previsto per la ex qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento con due anni di anzianità.

24. 03. (ex 22. 03.)

Leone.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

24-bis-1. Il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

24. 04 (ex 22.0.17).

Governo.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997,

nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve

essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 4)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice).

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 31 maggio 1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 31 maggio 1998 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 10 per cento, per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto. L'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto dalle azioni o quote possedute.

5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

6. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono chiederne l'applicazione con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare all'ufficio

delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 40 per cento, entro il 30 settembre 1998; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di pari importo, entro il 30 gennaio e il 30 giugno 1999. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 1.

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

25. 2.

Malavenda.

Al comma 1, le parole: entro il 31 maggio 1998 sono sostituite con: entro il 1° settembre 1998.

25. 12.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 maggio 1998 con le seguenti: entro il 30 novembre 1998.

25. 8.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Sopprimere il comma 2.

25. 3.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo, con il seguenti:

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'INVIM, dell'IRAP e delle imposte ipotecarie e catastali, nella misura del 10 per cento; per beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

25. 9.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 2, dopo le parole: imposte sui redditi, aggiungere le seguenti: dell'IRAP.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento nonché alle imposte ipotecarie e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM.

25. 20.

Il Governo.

Al comma 2 dopo le parole: nella misura del 10 per cento la virgola è sostituita dal punto e virgola e dopo le parole: l'imposta sul valore aggiunto il punto è sostituito da una virgola.

25. 11.

La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

25. 4.

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

25. 5.

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

25. 6.

Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

25. 7.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: nella misura del 40 per cento entro il 30 novembre 1998; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata entro il 30 gennaio e al 30 giugno 1999 con le seguenti: nella misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 1998; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata entro il 15 dicembre 1998.

25. 10.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

(A.C. 4354, sezione 5)

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 26.

*(Esclusione di beni dal patrimonio
d'impresa).*

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1997 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, può, entro il 20 aprile 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il paga-

mento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente le procedure per l'attribuzione della rendita catastale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

Sopprimerlo.

26. 1.

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

26. 2.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: può, entro il 20 aprile 1998 con le seguenti: e i soggetti di cui alla lettera h) dell'articolo 81 dello stesso decreto, possono entro il 30 settembre 1998.

26. 4.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: La norma si applica anche ai mobili dati in affitto nell'ambito dell'affitto dell'unica azienda.

26. 5.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Sopprimere il comma 2.

26. 3.

Malavenda.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Utilizzo e pagamento avvengono secondo le stesse modalità di cui all'articolo 25, comma 6.

26. 6.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

(A.C. 4354, sezione 6)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

(Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997).

1. Con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1997, e dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per l'anno 1998, a lire 3.000 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.500 miliardi per l'anno 2000.

2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; ».

3. Nell'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole « , anche in deroga all'articolo 8, comma 1, lettera c), », sono soppresse.

4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1° aprile 1998.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

27. 1. (23. 3.)

Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

27. 2. (23. 8.)

Bono, Armani, Valensise.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il comma 1 con il seguente.

1. Dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'amministrazione finanziarie sono assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per il 1998, lire 2.900 miliardi per il 1999 e a lire 3.350 miliardi per il 2000.

Conseguentemente, al disegno di legge 4355-A, tabella A, inserire il seguente fondo negativo:

1998: — ;
1999: -100;
2000: -150.

Conseguentemente, alla tabella A — Accantonamenti di segno positivo —, apporre la lettera a) rispettivamente per 50 miliardi nel 1999 e 75 miliardi nel 2000 alle voci Presidenza del Consiglio e Ministero del tesoro.

27. 30.

Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dall'attuazione delle disposizioni previste alle lettere p) ed f) dell'articolo 15 sono assicurate maggiori entrate per lire 100 miliardi nel 1999 e lire 150 miliardi nel 2000. Dall'attuazione delle alte disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2500 miliardi per il 1998, a lire 2900 miliardi per il 1999 e lire 3350 miliardi per il 2000.

***27. 3.**

Governo.

Al primo comma, sostituire le parole: 2.500 miliardi, 3000 miliardi, 3.500 miliardi rispettivamente con le seguenti: 2.000 miliardi, 2.500 miliardi, 3000 miliardi.

Conseguentemente, ancora il Ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui superalcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

27. 5. (23. 18.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

27. 7. (* 23. 6.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

Sopprimere il comma 2.

- * **27. 8.** (*23. 2.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Pagliarini, Bagliani.

Sopprimere il comma 2.

- ***27. 9.** (* 23. 11 e 23. 10.)
Bono, Armani, Valensise, Antonio Pepe

Sopprimere il comma 2.

- ***27. 11.** (* 23. 21.)
Conte, Leone, Berruti, Armosino,
Paroli, Viale.

Al comma 2, capoverso i) sopprimere le parole: la consulenza tributaria ovvero.

- 27. 12.** (23. 4. e 23.19)
Molgora, Frosio Roncalli, Bagliani, Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Roscia.

Al comma 2, capoverso i) sostituire la parola: consulenza con la seguente: patrocinio.

- 27. 13.** (23. 5.)
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Sopprimere il comma 3.

- ***27. 14.** (* 23. 12 e 23.13.)
Bono, Antonio Pepe, Armani, Valensise.

Sopprimere il comma 3.

- ***27. 15.** (*23. 20.)
Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo schema di regolamento è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari che esprimono il parere entro i successivi 40 giorni.

27. 17. (23. 14.)

Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoli, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 4.

- ***27. 18.** (* 23. 15 e 23. 16.)
Bono, Armani, Valensise, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

23-bis.

1. Il Ministro del Tesoro pone in vendita le seguenti quote del capitale sociale dell'ENI s.p.a.:

a) entro il 31 gennaio 1998, una quota pari al 15 per cento;

b) entro il 30 giugno 1998, una quota pari al 15 per cento.

2. Il Ministro del Tesoro pone in vendita le seguenti quote di capitale sociale dell'ENEL s.p.a.:

a) entro il 31 marzo 1998 una quota pari al 25 per cento;

b) entro il 30 giugno 1998 una quota pari al 26 per cento.

3. Le modalità di vendita dei pacchetti azionari di cui ai precedenti commi sono demandate alla determinazione del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria, commercio e artigianato e del Ministro dell'Ambiente.

Per ognuna delle operazioni elencate alle lettere *a)* e *b)* è previsto il ricorso al sistema di offerta pubblica di vendita se-

condo le finalità del conseguimento di ottimali risultati di vendita.

27. 01. (23. 02.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,
Volontè, Marinacci, Carrara.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31

marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di scarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.